

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, già modificata dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1348

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della rigida applicazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1348 « Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » parecchi ufficiali del Corpo saranno prossimamente valutati, ai fini dell'avanzamento, con criteri diversi.

Infatti, mentre per alcuni sarà necessario, per la valutazione, aver frequentato con esito favorevole il Corso valutativo (se tenenti colonnelli) o il Corso superiore d'istituto (se capitani), per altri invece, per effetto della legge suddetta, si prescindere da tale requisito.

Ne conseguirà una singolare eterogeneità nei criteri della valutazione, che purtroppo acquista particolare rilievo se si considera che gli ufficiali da valutare provengono dagli stessi Corsi e che nella specie non si tratta di promozioni ad anzianità, bensì di promozioni a scelta. Orbene, come potrà essere effettuata la scelta dei promovendi sulla base di titoli diversi?

È evidente che le commissioni esaminatrici si verrebbero a trovare in grave perplessità nella compilazione delle graduatorie di merito e in ogni caso il loro giudizio potrebbe prestare il fianco a critiche più o meno giustificate, ma comunque pregiudizievoli per il morale dei quadri.

Appare quindi assai opportuno e rispondente a criteri di equità e di giustizia la tempestiva approvazione del seguente disegno di legge, per effetto del quale non sarà transitoriamente richiesto il requisito del Corso valutativo o del Corso superiore d'istituto agli ufficiali già dichiarati idonei all'avanzamento ai rispettivi gradi di tenente colonnello o di capitano alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Con tale livellamento l'Amministrazione potrà infatti prevenire i gravi inconvenienti ai quali si è fatto cenno.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il corso valutativo per i tenenti colonnelli ed il corso superiore di istituto per i Capitani della Guardia di finanza, previsti, ai fini dell'avanzamento, dalla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, non sono richiesti per la valutazione degli ufficiali che erano già stati dichiarati idonei e prescelti per l'avanzamento ai gradi suddetti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.